

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MILITERNI, CAROLI, PICARDI, DESANA,
VACCARO e CONTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 DICEMBRE 1961

Istituzione di un ruolo speciale transitorio
degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza

ONOREVOLI SENATORI. — Durante l'ultimo conflitto fu data facoltà al Ministro delle finanze di effettuare, mediante concorso per titoli, reclutamenti straordinari di ufficiali di complemento della Guardia di finanza dagli ufficiali subalterni di complemento dell'Esercito in possesso del diploma di laurea, allo scopo di far fronte alle pressanti esigenze che al Corpo derivavano dallo stato di guerra. Era indispensabile, infatti, provvedere ai quadri dei numerosi battaglioni mobilitati sui vari fronti e soddisfare, nel contempo, le occorrenze del servizio d'istituto.

Tale facoltà fu sancita dalla legge 6 febbraio 1942, n. 74, e subito dopo, con decreto ministeriale 3 marzo 1942, fu bandito il primo ed unico concorso, in conseguenza del quale furono nominati ufficiali di complemento della Guardia di finanza 133 tenenti e sottotenenti di complemento dell'Esercito, che conservarono il grado e l'anzianità dell'Arma o del Corpo di provenienza.

L'immissione di questi ufficiali nei ranghi della Guardia di finanza recò immediato sollievo alla pesante situazione dei quadri. Inoltre, la scelta operata dimostrò la sua va-

lidità perchè notevole fu sempre e dovunque il contributo di valore e di sacrificio che i subalterni in argomento seppero dare allo sforzo compiuto dalla Guardia di finanza, secondo le sue belle tradizioni militari, su tutti i campi di battaglia in Europa ed in Africa.

Cessato lo stato di guerra fu trattenuta d'autorità in servizio una parte degli ufficiali di complemento, per l'impiego incondizionato in tutti i settori operativi. In seguito, la necessità di compensare le deficienze organiche dei quadri ufficiali causate dalla sospensione dei reclutamenti ordinari di allievi ufficiali dopo l'8 settembre 1943, indusse a studiare la possibilità di ammettere nei ruoli del servizio permanente effettivo del Corpo quelli tra gli ufficiali di complemento che per spontanea elezione, per spiccati requisiti intellettuali e morali, per virtù di combattenti e per capacità di finanziari si mostrassero specialmente degni. A questa determinazione concorse, ed anzi ne fu parte preminente, l'obbligo morale di offrire un riconoscimento concreto mercè la possibilità d'una conveniente sistemazione ad elementi che non

solo avevano dato eccellente prova di doti militari nelle vicende di guerra ma che anche, in possesso di titolo accademico e, in parecchi casi, di peculiari capacità ed esperienze tecnico-giuridiche, s'erano brillantemente distinti nel multiforme compito istituzionale del Corpo. Era chiaro, comunque, che l'Amministrazione avrebbe conseguito un rilevante beneficio dalla definitiva acquisizione di ufficiali egregiamente qualificati, provati al vaglio della guerra ed alle vicissitudini del servizio, in grado di reggere il confronto con il parigrado usciti dai corsi regolari dell'Accademia per senso morale e spirituale come per dotazione culturale e per rendimento.

Giusto il criterio, dunque, e perfettamente consono l'intento agli interessi della Guardia di finanza.

Tuttavia si esitò nel concretare un provvedimento idoneo sia per alcune difficoltà latenti o palesi d'ordine ideologico (la Guardia di finanza non ha tradizioni, robuste invece nelle altre Forze armate, nello specifico settore dei quadri di complemento), sia per alcune considerazioni che riflettevano il timore d'un danno alle aspettative di carriera dei nuovi sottotenenti e degli allievi ufficiali, che nel frattempo erano entrati nel Corpo; fu procrastinata così una doverosa sistemazione, rendendo vieppiù precaria la posizione complessiva d'un gruppo di benemeriti ufficiali.

Solo con la legge 22 dicembre 1948, numero 1579, fu bandito il concorso per il passaggio nel servizio permanente effettivo, al quale si fece luogo con decorrenza 24 luglio 1949 (a ben quattro anni, cioè, dalla fine della guerra) e conferendo agli interessati il grado di sottotenente, secondo la prassi normale di reclutamento dei quadri ufficiali, malgrado la rilevante anzianità loro nel grado di tenente.

In tal maniera, i destinatari del provvedimento si trovarono ad iniziare la loro carriera nel servizio permanente effettivo da sottotenenti in un'età che, in media, era superiore ai 35 anni. E per quanto possa dirsi che era stata chiamata in causa la loro libera scelta a decidere della posizione di ciascuno, non può disconoscersi come il

lungo ciclo di guerra, l'incertezza della situazione generale che rendeva dubbiosi di lasciar le file del Corpo anche quanti avrebbero avuto un posto certo nelle altre amministrazioni dello Stato o nelle private professioni, il lungo intervallo frapposto tra la impostazione e la decisione del provvedimento, e da ultimo i modi ed i termini del reclutamento, abbiano impresso alla loro posizione aspetti non soddisfacenti e, in parte, anche mortificanti. Per sopraggiunti eventi, inoltre, dei quali i più rilevanti sono costituiti dai vari provvedimenti ordinativi e di avanzamento succedutisi in epoca recente, tale non felice situazione si è venuta accentuando, così da frustrare completamente i fini di equità e di riconoscimento che avevano ispirato il passaggio degli ufficiali di complemento al servizio permanente effettivo.

Infatti i 28 ufficiali attualmente rimasti in servizio del gruppo in argomento hanno una anzianità nel grado di capitano da 1 a 3 anni di fronte ad una media di servizio da ufficiale di 23 anni, dei quali 18 nella Guardia di finanza (ed è da porre in rilievo, per inciso, che una situazione siffatta non ha precedenti nell'Amministrazione militare così come in quelle civili dello Stato).

Secondo le previsioni del normale sviluppo di carriera degli ufficiali della Guardia di finanza, nessuno dei 28 elementi ora considerati avrà la possibilità di raggiungere il grado di tenente colonnello; di più, quasi tutti saranno colpiti dai limiti di età (anni 54) prima di conseguire la promozione al grado di maggiore: prospettiva minorante per chi, presentatosi alle soglie d'una carriera con ottime carte, non ha demeritato ma anzi ha acquisito a sè ed al Corpo meriti insigni.

Dalla realtà dei fatti fin qui esposti e dalla considerazione indispensabile che le delicate funzioni di comando e di servizio connesse col grado di ufficiale della Guardia di finanza richiedono serenità d'animo, comprensione e sostegno morale, si è indotti a giudicare non equo il trattamento in parola, in rapporto sia alla generale situazione dei quadri sia alle specifiche benemeritenze

acquisite dagli interessati in guerra ed in pace. E ne scaturisce chiara la necessità d'un provvedimento valido a dirimere, almeno in parte, gli aspetti più negativi della situazione creatasi.

Il presente disegno di legge si prefigge quindi di venire incontro alle legittime aspettative di questi ufficiali in modo da non recar nocimento a quelle di tutti gli altri che, provenendo dai reclutamenti ordinari, possono guardare con tranquillità alle future vicende di carriera.

Il provvedimento si basa, infatti, sulla istituzione di un ruolo separato transitorio di ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, con carriera limitata al grado di tenente colonnello, ruolo riservato agli ufficiali reclutati con la predetta legge n. 1579.

Dato l'esiguo numero degli ufficiali cui il provvedimento si riferisce, gli oneri da esso conseguenti sono sostenibili con i normali stanziamenti di bilancio del Ministero delle finanze — Guardia di finanza.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È istituito un ruolo speciale transitorio degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza.

Nel predetto ruolo sono trasferiti, formando altrettante vacanze nel ruolo di provenienza, con l'anzianità acquisita, i capitani in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza tratti mediante reclutamento straordinario dagli ufficiali di complemento del Corpo per effetto della legge 21 dicembre 1948, n. 1579.

Art. 2.

Lo stato e l'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale transitorio di cui al precedente articolo 1 sono regolati dalle norme vigenti per gli ufficiali degli altri ruoli della Guardia di finanza, con le varianti di cui agli articoli seguenti.

Art. 3.

L'avanzamento degli ufficiali del ruolo transitorio ha luogo ad anzianità e sino al grado di tenente colonnello.

Art. 4.

L'ufficiale del ruolo transitorio, per essere valutato per l'avanzamento, deve trovarsi compreso nell'aliquota di ruolo stabilita annualmente dal Ministro delle finanze.

Nella predetta aliquota è incluso l'ufficiale che abbia compiuto il periodo minimo di comando o abbia il requisito stabilito dalla tabella allegata alla presente legge e che, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della valutazione, raggiungerà l'anzianità di grado prevista dalla tabella stessa.

Art. 5.

L'ufficiale del ruolo speciale transitorio è promosso in soprannumero agli organici del grado del ruolo ordinario secondo l'ordine d'iscrizione del quadro d'avanzamento, con anzianità dalla data di compimento del periodo di permanenza nel grado di cui alla tabella allegata alla presente legge.

Art. 6.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge sarà fronteggiato con i normali stanziamenti del bilancio del Ministero delle finanze.

TABELLA

Avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo
nel ruolo speciale transitorio della Guardia di finanza

Grado	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodo o requisito di comando	Permanenza minima nel grado
Maggiore	anzianità	—	3 anni
Capitano	anzianità	1 anno di comando di reparto territoriale o di comando equipollente; oppure possesso del brevetto di concessione di medaglia al merito di lungo comando di cui al regio decreto 16 luglio 1936, n. 1560, modif. dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1958, n. 1010.	5 anni